



Spett.le AssoRUP

faccio seguito alla Vostra istanza di accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 33 del 2013 per comunicarVi che la stessa non può essere accolta per le seguenti ragioni.

L'art. 23 del D. Lgs. 33/2013 stabilisce che *“Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: ... b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50...”*.

Inoltre l'art. 37 del medesimo Decreto (modificato dall'art. 224, comma 4, del D. Lgs. 36/2023) stabilisce gli *“obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*, ed espressamente prevede che tali obblighi *“si intendono assolti attraverso l'invio dei medesimi dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC”*.

I dati ai quali AssoRUP chiede di accedere sono pertanto soggetti a pubblicazione obbligatoria (in formato tabellare o presso la Banca dati ANAC) e come tali sottratti allo strumento dell'accesso civico generalizzato che, sotto il profilo dell'ambito oggettivo, è invece esercitabile relativamente *“ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”*. Già solo per questo motivo, l'istanza deve quindi ritenersi inammissibile.

Tuttavia, anche qualora si ritenesse di voler (erroneamente) soprassedere alla motivazione di cui sopra, che invero risulta assorbente rispetto ad ogni ulteriore valutazione, sarebbe opportuno evidenziare che l'istanza in questione risulterebbe inammissibile anche per altre ragioni che infra si espongono nel dettaglio:

#### ECCESSIVA GENERICITA' e RICHIESTA DI RIELABORAZIONE

Per come formulata, la Vostra istanza risulterebbe difatti eccessivamente generica in quanto, tra l'altro, non indirizzata esclusivamente alle Istituzioni scolastiche ma anche ad altre istituzioni (i.e. viene citato tra i destinatari il Responsabile della Prevenzione per la Corruzione e la trasparenza che è il Direttore dell'USR) nonché destituita di un qualsiasi fondamento di concretezza.

Sul punto, la sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 25.1.2022 è stata molto chiara nel precisare che pur riconoscendosi un interesse ad una conoscenza diffusa dei cittadini nell'esecuzione dei contratti pubblici, volta a sollecitare penetranti controlli da parte delle autorità preposte, è chiaro

**Firmato digitalmente da LUCA ZOPPI**

che tale interesse alla trasparenza, di tipo conoscitivo, **deve in ogni caso palesarsi NON in modo assolutamente generico e destituito di un benché minimo elemento di concretezza, anche sotto forma di indizio, come accade nel caso in esame, pena rappresentare un inutile intralcio all'esercizio delle funzioni amministrative e un appesantimento immotivato delle procedure di espletamento dei servizi.**

**Nel caso in esame è evidente che la richiesta, sia meramente generica, non servendo a controllare il corretto funzionamento della pubblica amministrazione, bensì a fornire dati a sostegno di una tesi propria del richiedente.**

Non solo, tale richiesta comporterebbe a carico della P.A. una inammissibile **operazione di rielaborazione** di informazioni in suo possesso, allo scopo di pervenire – mediante estrazione, selezione, aggregazione e calcolo aritmetico – ai dati richiesti (spesa sostenuta nell'ultimo triennio per la formazione del personale nella materia dei contratti pubblici).

A tal riguardo si precisa che l'accesso (generalizzato o meno) è esercitabile relativamente *“ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni”* (v. art. 5, comma 2 del decreto trasparenza) ma resta escluso che – per rispondere a tale richiesta – l'amministrazione sia tenuta a formare o raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso. Pertanto, l'amministrazione non ha l'obbligo di rielaborare i dati ai fini dell'accesso generalizzato, ma solo a consentire l'accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dall'amministrazione stessa.

Il suddetto principio è rinvenibile, tra l'altro, anche nelle Linee guida A.N.A.C. adottate con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 e nel relativo Allegato 4 dove si precisa che ***“l'amministrazione non è tenuta a rielaborare informazioni in suo possesso, per rispondere ad una richiesta di accesso generalizzato: deve consentire l'accesso ai documenti, ai dati ed alle informazioni così come sono già detenuti, organizzati, gestiti e fruiti.”***

Anche la giurisprudenza amministrativa è unanime:

- TAR VENETO, SEZ. III, 29 GIUGNO 2017, N. 607 “Possono formare oggetto della richiesta di accesso civico generalizzato solo i documenti e i dati che non richiedano una apposita attività di elaborazione.”;
- CONS. STATO, SEZ. VI, 22/06/2020, N. 3981 “L'accesso agli atti amministrativi deve avere ad oggetto documentazione specifica in possesso dell'amministrazione pubblica non potendo lo stesso riguardare dati ed informazioni che per essere forniti richiedono un'attività di indagine e di elaborazione da parte della stessa”.

#### ECESSIVA ONEROSITA'

L'inammissibilità di istanze che obblighino l'amministrazione alla rielaborazione di dati è strettamente collegata al principio in base al quale le richieste di accesso non devono comportare un onere eccessivo di lavoro a carico della Amministrazione ricevente.

Ed in effetti, la richiesta in questione, avente come oggetto *«i dati della spesa sostenuta dalla Vostra organizzazione negli ultimi tre anni (2021-2022-2023) per l'acquisto di servizi di formazione o la partecipazione a seminari e convegni del Vostro personale, relativamente alla materia dei contratti pubblici»*, comporterebbe per la Amministrazione in questione un obbligo di esame di tutti i contratti stipulati per la formazione, l'individuazione dei soli contratti relativi alle materie oggetto di istanza, l'estrapolazione dei dati e l'invio degli stessi.

A tal riguardo, per identificare una richiesta eccessivamente onerosa, ciascuna amministrazione può indicare una soglia corrispondente al carico di lavoro massimo che essa ritiene sostenibile in relazione a una richiesta di accesso civico generalizzato. La predeterminazione di tale soglia può essere effettuata, con circolare o regolamento, indicando il numero massimo di ore di lavoro che l'amministrazione è in grado di dedicare alla trattazione di una singola richiesta (o di un insieme di richieste provenienti da uno stesso soggetto in un determinato arco temporale, pari, ad esempio, a sei mesi). Ove tale predeterminazione non fosse stata eseguita, la valutazione dovrebbe essere effettuata sulla base di parametri mediamente applicati. Ad esempio, come riporta anche ANAC nelle sue "FAQ", nella soglia di sostenibilità prevista per le amministrazioni centrali corrisponde a circa 18 ore di lavoro per enti similari a quelli scolastici. Soglia questa che potrebbe essere verosimilmente superata per soddisfare la richiesta de quo.

Alla luce di tutto quanto sopra, con la presente si comunica l'inammissibilità dell'istanza in questione.

RingraziandoVi per la manifestata disponibilità ad approfondire *"opportunità di formazione del personale"*, ricambio i cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Luca Zoppi